

Pubblicato il 16/11/2019

**N. 00557/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2018,
integrato da motivi aggiunti, proposto da

Polven.Re S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto
Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
in L'Aquila, via Vittorio Veneto 11;

contro

Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati

Domenico De Nardis, Antonio Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Orsini in L'Aquila, via San Bernardino n.6;

A.R.T.A. Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Ranalli in L'Aquila, via Giuseppe Cacchi, 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Ranalli in L'Aquila, via Giuseppe Cacchi 3;

nei confronti

Provincia di L'Aquila - Settore Ambiente e Urbanistica, Regione Abruzzo non costituiti in giudizio;

Isagro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria, Roberto Lepidi, Luca Amicarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Lepidi in L'Aquila, viale Francesco Crispi n. 28;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione dirigenziale del Comune di L'Aquila – Settore Ambiente e Patrimonio n. 78 del 17.1.2018, comunicata a mezzo p.e.c. in data 22.1.2018, avente ad oggetto “procedura di sito contaminato ex Titolo V – Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii – ex stabilimento Agriformula, Località Caselle di Bazzano, Comune dell'Aquila. Presa d'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento”, nella parte in cui dispone che “2. per la zona indicata come “Area Liquidi” (Area 3.2): dovrà essere garantita, nel tempo, l'integrità della pavimentazione all'interno dei capannoni in quanto non è stato attivato, nelle aree in corrispondenza di C2 ed S40 (come già rilevato al punto 8 della richiesta di integrazioni a cura dell'ARTA Prot. n. 9761 del 12/12/2016), il percorso “inalazione polveri indoor”. Pertanto, qualunque eventuale intervento edilizio (manutenzione straordinaria) che comporti una modifica all'integrità della pavimentazione esistente dovrà essere valutato unitamente ad un piano di gestione e controllo delle polveri (con sistemi atti ad impedirne la dispersione) da sottoporre, in via preventiva, all'ARTA. Parimenti, dovrà essere prevista, nell'ambito delle attività di ordinaria

manutenzione dell'immobile, un'attività ispettiva volta a verificare lo stato di conservazione della pavimentazione esistente”;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da POLVEN.RE S.R.L. il 7/12/2018:

della determinazione dirigenziale del Comune di L'Aquila – Settore Ambiente e Patrimonio n. 78 del 17.1.2018, comunicata a mezzo p.e.c. in data 22.1.2018, avente ad oggetto “procedura di sito contaminato ex Titolo V – Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii – ex stabilimento Agriformula, Località Caselle di Bazzano, Comune dell'Aquila. Presa d'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento”, nella parte in cui dispone che “2. per la zona indicata come “Area Liquidi” (Area 3.2): dovrà essere garantita, nel tempo, l'integrità della pavimentazione all'interno dei capannoni in quanto non è stato attivato, nelle aree in corrispondenza di C2 ed S40 (come già rilevato al punto 8 della richiesta di integrazioni a cura dell'ARTA Prot. n. 9761 del 12/12/2016), il percorso “inalazione polveri indoor”. Pertanto, qualunque eventuale intervento edilizio (manutenzione straordinaria) che comporti una modifica all'integrità della pavimentazione esistente dovrà essere valutato

unitamente ad un piano di gestione e controllo delle polveri (con sistemi atti ad impedirne la dispersione) da sottoporre, in via preventiva, all'ARTA. Parimenti, dovrà essere prevista, nell'ambito delle attività di ordinaria manutenzione dell'immobile, un'attività ispettiva volta a verificare lo stato di conservazione della pavimentazione esistente”; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, con particolare riguardo al verbale della Conferenza di servizi del 18.10.2017 e, per quanto occorrer possa, della nota dell'ARTA, prot. n. 9761, del 12.12.2016; per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e, comunque, per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari, della determinazione dirigenziale del Comune di L'Aquila – Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport n. 3518 del 22.10.2018 con cui, in pretesa esecuzione dell'ordinanza cautelare di codesto ecc.mo TAR n. 105/2018, è stato stabilito “di confermare, in ogni sua parte, la Determinazione Dirigenziale n. 78/2018 recante la “Procedura di sito contaminato ex Titolo V – Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Ex Stabilimento Agriformula, località Caselle di Bazzano, Comune dell’Aquila. Presa d’atto dell’approvazione dell’analisi di rischio sito-specifica e conclusione

del procedimento””; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/ o, comunque, connesso, con particolare riguardo, ove occorrer possa, ai verbali della Conferenza di servizi del 5 e del 18 luglio 2018 richiamati nella predetta determinazione;

nonché per il risarcimento

dei danni derivanti a Polven.Re S.r.l. dalla esecuzione degli atti impugnati con il ricorso e con l’atto di motivi aggiunti e dal comportamento dei soggetti resistenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Isagro S.p.A. e di Comune dell'Aquila e di A.R.T.A. Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di compravendita del 28.12.2007 la Polven.Re S.r.l. ha acquistato da Agriformula S.r.l. (poi divenuta Isagro S.p.a.) il compendio industriale c.d. “ex stabilimento Agriformula” di circa 15.000 mq sito in

L'Aquila, Loc. Caselle di Bazzano.

Sull'area in parola, prima dell'acquisto dell'area da parte della stessa Isagro, era stato individuato un potenziale rischio di contaminazione ambientale derivante dalla prolungata lavorazione di pesticidi, insetticidi e altri prodotti chimici, nonché dal presunto interrimento di rifiuti, che avrebbe potuto portare ad un superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

A luglio 2007 lo stabilimento è stato chiuso per via della conclusione delle attività industriali da parte della precedente proprietà.

Con determinazione dirigenziale n. 78 del 17.1.2018, comunicata a mezzo p.e.c. in data 22.1.2018, il Comune di L'Aquila - Settore Ambiente e Patrimonio ha determinato la *“conclusione positiva del procedimento ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto l'Analisi di Rischio sito-specifica condotta indica, per il sito in oggetto, un rischio sanitario accettabile in relazione alla destinazione d'uso, ai contaminanti residui, ai percorsi di esposizione ed ai bersagli considerati, fermo restando l'invarianza di tutte le ipotesi assunte in fase di elaborazione dell'AdR medesima”*.

La predetta determinazione è stata subordinata all'ottemperanza di tutte le prescrizioni di cui ai richiamati

verbalì della Conferenza di servizi tra cui la seguente: “2. per la zona indicata come “Area Liquidi” (Area 3.2): dovrà essere garantita, nel tempo, l’integrità della pavimentazione all’interno dei capannoni in quanto non è stato attivato, nelle aree in corrispondenza di C2 ed S40 (come già rilevato al punto 8 della richiesta di integrazioni a cura dell’ARTA Prot. n. 9761 del 12/12/2016), il percorso “inalazione polveri indoor”. Pertanto, qualunque eventuale intervento edilizio (manutenzione straordinaria) che comporti una modifica all’integrità della pavimentazione esistente dovrà essere valutato unitamente ad un piano di gestione e controllo delle polveri (con sistemi atti ad impedirne la dispersione) da sottoporre, in via preventiva, all’ARTA. Parimenti, dovrà essere prevista, nell’ambito delle attività di ordinaria manutenzione dell’immobile, un’attività ispettiva volta a verificare lo stato di conservazione della pavimentazione esistente”.

Con il gravame introduttivo la ricorrente impugna tale determinazione sulla base del seguente motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 242 D.Lgs n. 152/2006, nonché dei relativi principi e degli artt. 3 e ss. L. n. 241/90. Eccesso di potere: travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; macroscopico difetto di istruttoria; carenza di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento, violazione del principio di proporzionalità, ingiustizia

manifesta. Violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost..”.

Si sono costituite le Amministrazioni indicate in epigrafe e la controinteressata Isagro, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 105/2018 del 10.5.2018 questo TAR ha accolto, ai fini del riesame, l'istanza cautelare avanzata da Polven.

Con determinazione dirigenziale del Comune di L'Aquila - Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport n. 3518 del 22.10.2018, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 105/2018, è stato stabilito *“di confermare, in ogni sua parte, la Determinazione Dirigenziale n. 78/2018 recante la “Procedura di sito contaminato ex Titolo V – Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Ex Stabilimento Agriformula, località Caselle di Bazzano, Comune dell'Aquila. Presa d'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento””*.

Con ricorso per motivi aggiunti la Polven.re Srl ha impugnato tale ultima determinazione sulla base dei seguenti 2 motivi: *“1) Violazione e/o elusione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza del TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 105/2018, anche in relazione agli artt. 112 e ss. e 134 c.p.a; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 242 D.Lgs n. 152/06, nonché dei relativi principi, e degli artt. 3 e ss. L. n.*

241/90. *Eccesso di potere: travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti; macroscopico difetto di istruttoria; carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà; sviamento; violazione del principio di proporzionalità; ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost.*”.

Con ordinanza n. 270/2018 questo TAR fissava l'udienza pubblica senza sospendere il provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.§. Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di L'Aquila – Settore Ambiente e Patrimonio n. 78 del 17.1.2018, comunicata a mezzo p.e.c. in data 22.1.2018, avente ad oggetto *“procedura di sito contaminato ex Titolo V – Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii – ex stabilimento Agriformula, Località Caselle di Bazzano, Comune dell'Aquila. Presa d'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento”*, nella parte in cui dispone che *“2. per la zona indicata come “Area Liquidi” (Area 3.2): dovrà essere garantita, nel tempo, l'integrità della pavimentazione all'interno dei capannoni in quanto non è stato attivato, nelle aree in corrispondenza di C2 ed S40 (come già rilevato al punto 8 della richiesta di integrazioni a cura dell'ARTA Prot. n. 9761 del*

12/12/2016), il percorso “inalazione polveri indoor”. Pertanto, qualunque eventuale intervento edilizio (manutenzione straordinaria) che comporti una modifica all’integrità della pavimentazione esistente dovrà essere valutato unitamente ad un piano di gestione e controllo delle polveri (con sistemi atti ad impedirne la dispersione) da sottoporre, in via preventiva, all’ARTA. Parimenti, dovrà essere prevista, nell’ambito delle attività di ordinaria manutenzione dell’immobile, un’attività ispettiva volta a verificare lo stato di conservazione della pavimentazione esistente”.

Per quanto riguarda, invece, i motivi aggiunti il giudizio ha ad oggetto la determinazione dirigenziale del Comune di L’Aquila – Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport n. 3518 del 22.10.2018, con cui è stato stabilito “di confermare, in ogni sua parte, la Determinazione Dirigenziale n. 78/2018 recante la ‘Procedura di sito contaminato ex Titolo V – Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Ex Stabilimento Agriformula, località Caselle di Bazzano, Comune dell’Aquila. Presa d’atto dell’approvazione dell’analisi di rischio sito-specifica e conclusione del procedimento”.

Resta, pertanto, fuori dal giudizio la parte della Determinazione n. 78/2018, in cui il Comune di L’Aquila ha deliberato la “conclusione positiva del procedimento ai sensi del comma 5 dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.1 in

quanto l'Analisi di Rischio sito-specifica condotta indica, per il sito in oggetto, un rischio sanitario accettabile in relazione alla destinazione d'uso, ai contaminanti residui, ai percorsi di esposizione ed ai bersagli considerati, fermo restando l'invarianza di tutte le ipotesi assunte in fase di elaborazione dell'AdR medesima".

In sintesi, dunque, il presente giudizio verte esclusivamente sulla legittimità della prescrizione che impone il mantenimento dell'integrità della pavimentazione esistente all'interno dei capannoni e, in caso di eventuale intervento edilizio che ne comporti una possibile modifica, la redazione di un piano di gestione e controllo delle polveri da sottoporre, in via preventiva, all'ARTA.

Sono invece escluse dallo scrutinio l'intervenuta approvazione dei documenti presentati da Isagro relativi al modello concettuale definitivo del sito ed all'analisi di rischio sito specifica e, per gli effetti, la statuizione di positiva conclusione del procedimento di bonifica, in conformità all'art. 242, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

2.§. Il collegio ritiene di poter superare le eccezioni preliminari in considerazione dell'infondatezza nel merito del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti.

3.§. Quanto al ricorso principale.

In ogni caso, fermo quanto precisato, il ricorso

introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del riesercizio del potere da parte del Comune di L'Aquila. Quest'ultimo, infatti, in ottemperanza dell'ordinanza cautelare n. 105 del 10 maggio 2018, ha espletato un supplemento istruttorio avente specificatamente ad oggetto la prescrizione impugnata da Polven con il ricorso introduttivo, posto che con la citata ordinanza, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, si era individuata una possibile carenza di istruttoria.

4.§. In relazione al ricorso per motivi aggiunti.

4.§.1. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta la nullità/inefficacia della Determinazione n. 3518/2018 per asserita violazione/elusione del giudicato cautelare formatosi sull'ordinanza del TAR L'Aquila n. 105 del 10 maggio 2018.

La censura non può essere accolta.

L'attività istruttoria posta in essere dal Comune di L'Aquila, articolatasi in due sessioni della Conferenza dei Servizi alle quali ha partecipato anche Polven, si rivela conforme ai rilievi contenuti nella citata ordinanza cautelare.

Infatti, come risulta dai relativi verbali, nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 5 e 18 luglio 2018, è stato accertato se, sulla base del modello concettuale del sito e dell'analisi di rischio, la prescrizione impugnata fosse o meno legittima, proporzionata, sufficiente e necessaria, giungendo ad un esito positivo e, dunque, ad una conferma della stessa poi con la Determinazione n. 3518/2018.

In particolare, sono state prese in considerazione le motivazioni dell'ordinanza cautelare in questione, provvedendo a rivalutare tutti i dati tecnici acquisiti al procedimento – in quanto derivanti dal modello concettuale e dall'analisi di rischio – al fine di determinare se sulla base di essi si potesse o meno fondare la prescrizione impugnata con il ricorso originario.

Avendo, dunque, valutato la completezza ed esaustività dei dati acquisiti ed avendo chiarito il percorso, tecnico, logico e giuridico, che ha portato all'adozione della prescrizione impugnata, il Comune, ha, dunque, confermato la prescrizione stessa.

Il riesercizio del potere da parte del Comune appare legittimo in quanto lo stesso non avrebbe potuto incidere in nessun modo in merito all'approvazione del modello concettuale del sito e dell'analisi di rischio sito specifica in

quanto procedimenti che, come già affermato, esulano dall'ambito del presente giudizio.

4.§.2. Con la seconda censura contenuta nel ricorso per motivi aggiunti il ricorrente censura la legittimità della prescrizione, per così dire nel merito, ritenendola del tutto sproporzionata ed ingiustificata.

La censura non è fondata.

L'art. 240, per quanto di odierno interesse, definisce: a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del decreto; c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del e decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la

messa in sicurezza e la bonifica; d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati; g) sito con attività in esercizio: un sito nel quale risultano in esercizio attività produttive sia industriali che commerciali nonché le aree pertinentziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche, ivi comprese le attività di mantenimento e tutela del patrimonio ai fini della successiva ripresa delle attività; s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate,

condotta con i criteri indicati nella parte quarta del decreto.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 245, c. 2° D.Lgs. 152/06, il proprietario o il gestore dell'area – pur se non responsabili dell'inquinamento – sono tenuti ad attuare le misure di prevenzione e, cioè, ad adottare le iniziative volte a contrastare una minaccia, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi in un prossimo futuro un danno alla salute o all'ambiente. Si tratta di iniziative a carattere preventivo, utili ad impedire od attenuare i probabili effetti di una minaccia potenziale di danno alla salute o all'ambiente, che vanno ad aggiungersi all'onere reale ed al privilegio speciale sull'immobile previsti dall'art. 253 D.Lgs. 152/06.

Trattasi delle cc.dd. “passività ambientali” che possono ricondursi a due situazioni problematiche: la prima è costituita dalla presenza nel sito di rifiuti accumulatisi durante la gestione anteriore al trasferimento, senza che tale accumulo abbia comportato il superamento dei limiti legali di contaminazione che fanno scattare gli obblighi di bonifica; la seconda è riferita all'ipotesi in cui un qualsiasi fatto di inquinamento abbia comportato la contaminazione del sito.

Le relative procedure sono previste dall'art. 242 D.lgs.

152/06, che delinea le seguenti fasi:

- 1) verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito ed obbligo di comunicazione da parte del responsabile dell'inquinamento (o del soggetto interessato non responsabile, così come consentito dall'art. 245);
- 2) indagine preliminare e mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc);
- 3) superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc): comunicazioni, piano di caratterizzazione ed analisi del rischio sito specifica (commi 3 e 4);
- 4) mancato superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), che determina la fine del procedimento e monitoraggio (commi 5 e 6);
- 5) superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), con obbligo degli interventi di bonifica (commi 7 e 8).

Il procedimento delineato dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, quindi, prevede che, a seguito della caratterizzazione dell'area oggetto di contaminazione, laddove si riscontri un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC"), il responsabile dell'inquinamento rediga un'analisi di rischio sito-

specifica, volta a verificare il rispetto delle CSR. Laddove il tetto delle CSR non sia raggiunto, l'autorità competente dichiara positivamente concluso il procedimento stabilendo, se necessario, delle prescrizioni. Al contrario, si provvederà ad elaborare un progetto di bonifica o di messa in sicurezza del sito, da approvarsi ad opera della Conferenza di Servizi. La fase di bonifica o messa in sicurezza del sito, dunque, è una fase meramente eventuale, obbligatoria solo laddove si riscontri un superamento delle CSR.

Quindi, mentre nel sistema normativo anteriore al D.lgs. 152/06, la sola presenza di sostanze contaminanti era sufficiente per imporre la bonifica, il nuovo assetto normativo delineato dal Codice dell'Ambiente e dinanzi sinteticamente richiamato impone la bonifica soltanto nell'ipotesi in cui venga superata non la CSC - perché questo non è più sufficiente -, ma la concentrazione soglia di rischio (CSR).

Nel caso di specie, accertato il rispetto delle CSR – elemento che nel presente giudizio non viene messo in discussione – ai sensi dell'art. 242, comma 7 del D.lgs. 152/2006 il relativo procedimento è stato debitamente concluso.

Sostiene Polven, nel ricorso principale e in quello per

motivi aggiunti, che la prescrizione imposta dal Comune imporrebbe un peso sproporzionato a carico della proprietà, costretta ad operare un'attività manutentiva e, in caso di lavori, a condividere con ARTA un piano di monitoraggio da eseguirsi durante i lavori.

La censura non può essere accolta.

Nell'ambito della analisi di rischio sito specifica è emerso che non tutti i percorsi di esposizione sono attivi nello scenario attuale di utilizzo del sito proprio in conseguenza della presenza della pavimentazione integra, che impedisce ogni potenziale rischio di inalazione polveri e di ingestione e contatto dermico dal suolo superficiale ai recettori.

Da tanto è derivato che il sito in parola, ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è risultato “non contaminato” in quanto, a seguito dell'Analisi del Rischio (AdR) sito specifica svolta, le concentrazioni presenti in sito e rilevate attraverso le indagini ambientali determinano un rischio sanitario accettabile in relazione alla destinazione d'uso, ai percorsi di esposizione ed ai bersagli individuati, a patto che restino invariate tutte le condizioni assunte per l'elaborazione dell'AdR (tra cui anche il mantenimento dell'integrità della pavimentazione in parola).

Ai fini della tutela della salute pubblica, dunque, rileva esclusivamente la circostanza che il mantenimento della pavimentazione sia sufficiente ad evitare rischi di propagazione degli elementi contaminanti.

La prescrizione non appare affatto sproporzionata alla luce delle linee guida di ISPRA, ogni qual volta esista una pavimentazione in grado di garantire l'interruzione dei percorsi di inalazione polveri.

Il documento di ISPRA denominato “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” chiarisce come, ai fini di una corretta valutazione del rischio derivante dall'inalazione di polveri indoor, sia necessario svolgere campagne di monitoraggio di dette polveri, salvo che ci si trovi al cospetto di aree munite di pavimentazione. Pertanto, a fronte della presenza di suolo contaminato – come in questo caso – la presenza di una pavimentazione viene assunta sulla base delle suddette linee guida quale elemento di esclusione di possibili scenari di esposizione delle persone ai contaminanti.

D'altra parte, così come osservato dalla controinteressata in sede di memoria di replica, lo stesso Legislatore, dovendo emanare procedure specifiche, ai sensi dell'art. 252 comma 4 del D.lgs. 152/2006, per la bonifica dei

distributori di carburante, ha dimostrato di condividere gli assunti di ISPRA, quale espressione delle norme tecniche applicabili: l'Allegato 2 del DM 12 febbraio 2015, n. 31 regolante la materia, infatti, stabilisce espressamente che “per la matrice ‘suolo superficiale’ il percorso di ingestione, contatto dermico e inalazione di polveri è escluso in caso di presenza di pavimentazione (...)”. In tal senso, è evidente come il Legislatore abbia mutuato la disposizione citata dalla normativa tecnica di settore e, in particolare, dai suddetti “criteri metodologici” di ISPRA. Peraltro, il fatto che la prescrizione a mantenere in buono stato la pavimentazione esistente costituisca una conseguenza fisiologica dell'accertamento del rispetto delle CSR e della positiva conclusione del procedimento, è evidenziato dalla stessa ISPRA nell'ambito delle proprie linee guida per la *“costruzione del modello concettuale”* che stabiliscono che le pavimentazioni *“dovranno essere oggetto di costante manutenzione”* nonché *“di controlli periodici da parte dell'Ente di Controllo per l'accertamento di eventuali fenomeni visibili di degrado (ad es: fessurazione). Qualora, a seguito di esigenze produttive o urbanistiche, le pavimentazioni vengano rimosse, dovrà essere condotta una nuova AdR che tenga conto dei percorsi di esposizione diretti”*.

Privo di pregio è il riferimento di Polven all'asserito

rischio sismico della zona che, detta della ricorrente, renderebbe irragionevole ed illegittima la prescrizione impugnata.

Osserva, infatti, il collegio, che in caso di sisma che dovesse determinare danni alla pavimentazione, privando la stessa della capacità di costituire idonea barriera ai contaminanti, si determinerebbe la necessità di procedere all'elaborazione di una nuova analisi di rischio, essendo mutato un assunto sulla cui base quest'ultima era stata elaborata ed approvata.

Infine, in relazione alla proporzionalità della prescrizione, l'area in questione rimane pienamente e liberamente utilizzabile, fatto salvo il rispetto dell'obbligo di mantenere un pavimento e di quello di adottare le dovute precauzioni nel caso in cui detto pavimento venga sostituito ovvero venga fatto oggetto di lavori.

Tale peso, dunque, risulta perfettamente rispondente al principio di precauzione che informa l'intera materia ambientale.

5.§. Per i motivi predetti, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile e il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto in quanto infondato.

La particolare complessità della fattispecie rende opportuna la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1. dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
2. respinge il ricorso per motivi aggiunti;
3. compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del
giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario,

Estensore

L'ESTENSORE
Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

